

Segreteria Regionale

sito internet: www.flpagenziemef.it email: agenzie-mef.puglia@flp.it

Data invio

NONOSTANTE IL NOSTRO IMPEGNO, NEANCHE QUESTA VOLTA SIAMO RIUSCITI AD AVERE TORTO!

Il comunicato della FLP del 4 marzo 2024, sul punto della questione dell'atto di indirizzo del MEF del 28 febbraio 24 che, di fatto, stoppava la direttiva 13/24, e che, secondo la FLP, poneva grave disagio e confusione per i colleghi che trattano la materia di accertamento, nel mentre il Dr. ANDRIOLA mostrava grande fiducia in una modifica prossima, si chiudeva con la seguente frase: "Sinceramente, per il bene dei colleghi ma anche dell'Istituzione Agenzia, facciamo il tifo per aver torto e che le nostre preoccupazioni siano smentite dai fatti, anche perché ci siamo stancati di avere sempre ragione."

Bene, così come aveva anticipato il Direttore Regionale nella riunione del tavolo sindacale, effettivamente l'Agenzia mercoledì 6 marzo ha modificato la Direttiva 13 e da una prima lettura sembra che le cose non siano migliorate, anzi.

In primo luogo, secondo FLP, sulla materia è stata modificata la programmazione e la strategia dell'Agenzia senza che questa abbia provveduto all'adeguamento del budget ed alle modalità di consuntivazione, che per gli Uffici si basa su accertamenti e atti notificati. Con la Riforma del 6-bis e con le controverse modalità di gestione della fase transitoria individuata dal Mef e confermata dalla nuova Direttiva 13 (a smentita della old version), invece, diventa sostanzialmente impossibile consuntivare "pezzi" considerato che si stanno notificando e si notificheranno "a regime" solo inviti (5-ter o 6-bis) che dir si voglia.

Infatti, nella nuova direttiva 13/2024 non si è tenuto conto della tempistica della nuova procedura dettata dall'Atto di indirizzo del MEF, lasciando invariati i carichi di lavoro, che comportano la duplicazione delle lavorazioni: invito motivato, successivo contraddittorio, emissione dell'accertamento o adesione postuma, motivazione rafforzata.... non meno di 90 giorni a pratica ad essere ottimisti!

Nella stessa Direttiva ci sono tanti aspetti e dubbi da chiarire, con una sola certezza: la decantata riforma è allo stato inapplicabile perché si è creato un corto circuito che l'Agenzia, anziché amministrare con competente organizzazione, ha scaricato su Personale, capi teams, POER, Capi Area e Direttori Provinciali senza tener conto né dello stress e né delle responsabilità, denotando la sua incapacità gestionale. Facciamo un esempio:

per gli inviti all'adesione riferiti a periodi di imposta per i quali sono imminenti i termini di decadenza dell'azione di accertamento, qualora gli Uffici, in conformità a quanto indicato nella precedente versione della direttiva 13 abbiano emesso un invito al contraddittorio per comunicare lo «schema di atto», dovranno tempestivamente, in ogni caso prima della notifica del provvedimento impositivo, comunicare formalmente al contribuente la non applicabilità delle previsioni recate dall'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente (tale comunicazione può essere resa anche in sede di contraddittorio tramite apposita verbalizzazione).

Quindi, per tutti gli inviti previsti dall'art. 5, comma 1 e 5-ter con convocazione antecedente al 27 dicembre 2023 scatta l'ora della decadenza non più rinviabile al 25 marzo 2024.

Tutto questo dopo che gli Uffici e i funzionari dal 1° gennaio al 5 marzo 2024 hanno atteso note, istruzioni e circolari non potendo operare di fatto, e ora il giorno 6 marzo l'Agenzia, per salvare capre e cavoli, invita gli uffici e i funzionari a modificare quanto hanno già prodotto e comunicato ai contribuenti a seguito della prima versione della direttiva 13/24. Pertanto, a solo 10 giorni lavorativi dalla decadenza, prima di notificare







l'accertamento, ora occorre richiamare i contribuenti per comunicare agli stessi la non applicabilità delle previsioni recate dall'articolo 6-bis del nuovo Statuto.

Sembra uno scherzo? No è la verità!

Comunicare ai contribuenti: "scusate ci siamo sbagliati" vuol dire far fare la figura (a dir poco) dell'incompetente ai colleghi, perché l'utenza non conosce i fatti interni dell'Agenzia e di come (mal)funziona.

Altro aspetto che suscita stupore riguarda la nuova modalità di approccio che l'Agenzia ha rivolto alle scadenze al 31/12/2024; infatti, come scritto nell'ultima Direttiva gli Uffici avranno cura di programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini «ordinari» di decadenza, evitando di avvalersi dei differimenti previsti dalla normativa vigente (es. articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 5, comma 3 bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).

In assenza di nuovo budget e senza modifica alle modalità di consuntivazione tutto questo è inaccettabile in quanto i criteri della formazione del budget 2024 non hanno considerato che i tempi di lavorazione si solo allungati di minimo tre mesi. A ciò va aggiunto che con le attuali regole di consuntivazione tutti gli elementi dovranno essere lavorati entro il 15 ottobre 2024 al fine di garantire la consuntivazione al 31/12/2024.

Il tutto scaricato sui lavoratori, in presenza di obiettivi VALE calibrati su una consuntivazione che allo stato non esiste.

Chiaramente, qualsiasi errore non potrà che ricadere sull'ortolano, scusate si voleva scrivere funzionario, che sicuramente non potrà che fare la faccia della VEROGNA nei confronti dei contribuenti.!

Il Coordinatore Regionale Michele GIULIANO

melano



